

Statuto dell'Ente E.B.I.C.I.T.

Ente Bilaterale Italiano per la Cooperazione di Imprese e Terziario

Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 1 Costituzione e durata

Ai sensi della previsione contrattuale del CCNL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto è costituito l'Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di seguito denominato E.B.I.C.I.T.

L'Ente, che farà parte del sistema interconfederale nazionale paritetico per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è lo strumento per il perseguimento dei fini previsti dal CCNL nonché dagli Accordi Interconfederali sulla bilateralità sottoscritti tra A.C.I.S. E CONFAMAR in materia di Formazione, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Ente è costituito fra le Organizzazioni Nazionali A.C.I.S Associazione per la Cooperazione di Imprese e Servizi e F.A.M.A.R., in rappresentanza dei datori di lavoro e F.A.M.A.R. in rappresentanza dei lavoratori.

L'Ente costituisce l'organo paritetico di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, nonché ai punti del D.M. 07-05-97 e 06-08-97 e della Legge 92 del 28-06-2012 s.m.i.

L'Ente non ha scopo di lucro ed è dotato di totale autonomia finanziaria ed assume in toto personalmente le obbligazioni verso terzi. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

E' fatto espresso divieto di distribuire alle organizzazioni costituenti utili, avanzi di gestione e simili.

Articolo 2 Scopi statutari

L'Ente svolge la propria attività a favore degli associati e dei terzi per il raggiungimento dei seguenti scopi istituzionali e primari:

- a. favorire in tutto il territorio nazionale lo sviluppo della piccola impresa e del lavoro dipendente, promuovendo idonee strutture operative;
- b. promuovere e realizzare la erogazione di prestazioni di servizi anche mutualistici di tipo previdenziale e sanitario per i titolari delle imprese, dei loro soci, dei familiari collaboratori, nonché dei loro lavoratori dipendenti;
- c. erogare provvidenze nei limiti delle proprie disponibilità e così come stabilito dagli accordi Interconfederali dai CCNLL e dalle norme di legge, alle imprese aventi diritto al fine di sostenere il reddito dei lavoratori delle medesime, a causa di sospensioni temporanee dell'attività, riduzione di orario per cause previste dalla normativa di legge e contrattuale, messa in mobilità, nonché assistenza sanitaria integrativa;

- d. erogare dette provvidenze attraverso l'accesso ai "Fondi di categoria o di settore" di cui alle norme nazionali ed europee;
- e. favorire la conoscenza delle linee guida e buone prassi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio.
- f. elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con la Regione o le Province, adoperandosi altresì per il reperimento delle ulteriori necessarie risorse finanziarie pubbliche;
- g. promuove la costituzione ed assicura il coordinamento di strutture territoriali, comprese e fatte salve quelle già esistenti;
- h. favorire, un'efficace sistema di formazione orientato all'aggiornamento professionale anche mediante:
 - convenzione con le istituzioni ed enti competenti regionali per la realizzazione delle attività formative e/o azioni di supporto all'apprendistato;
 - collaborazione con Fondi Interprofessionali per la formazione continua.
- i. partecipare alle politiche nazionali e regionali alla individuazione dei fabbisogni formativi, alla progettazione ed attuazione di modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- j. sviluppare tutte le attività e relativi servizi volti a fornire le imprese ed i lavoratori della migliore formazione e buone pratiche nel campo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k. sviluppare collaborazione con enti certificati per il controllo di strumenti e macchinari ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l. svolgere attività strumentali per il raggiungimento degli obiettivi su menzionati, entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale;
- m. formare e qualificare personale con specifiche competenze tecniche e professionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n. effettuare, nei luoghi di lavoro, rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi al fine di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o. Provvedere alla raccolta di risorse finanziarie finalizzate agli scopi di cui sopra previste dai CCNLL e dagli accordi interconfederali.

L'Ente nel campo della sicurezza ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad iniziative idonee.

L'Ente nel campo della formazione ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione e riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operai, impiegati, quadri e titolari di imprese.

A tal fine l'Ente provvederà ad accreditarsi presso le competenti Istituzioni Nazionali,

Regionali, Provinciali e Comunali onde poter gestire attività formative e non previste dalla legislazione Europea, Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.

Articolo 3 Attività dell'Ente.

Per realizzare gli scopi e i fini di cui all'Articolo 2, l'Ente si avvale:

1. della propria struttura tecnica;
2. delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi dei CCNLL. e dagli accordi interconfederali di cui all'Articolo 1;
3. di soggetti pubblici e privati competenti in materia.

L'Ente, nel campo dell'Orientamento e della Formazione Professionale potrà progettare, organizzare e gestire interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati anche con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo, in tutti i suoi aspetti, rivolti a:

- a. giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori immigrati;
- b. giovani neo diplomati e neo laureati;
- c. giovani titolari di contratti di apprendistato e d'inserimento;
- d. imprenditori e operatori rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza;
- e. personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendenti da imprese rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza;
- f. manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- g. lavoratori in lista di mobilità.

L'Ente promuove, organizza ed attua l'attività di formazione specifica ed integrata per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta a:

- a. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b. lavoratori assunti con contratto di apprendistato o d'inserimento;
- c. tecnici capi squadra, capi cantiere e preposti;
- d. lavoratori occupati;
- e. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f. coordinatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g. responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'Ente promuove, altresì, iniziative dirette allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica, nonché iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale informativo sui temi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Ente, avvalendosi delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei luoghi di lavoro, esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere,

avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente preparati.

L'Ente svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09.

L'Ente potrà avvalersi degli RLST per verifiche in materia di sicurezza sul territorio nazionale.

L'Ente certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei coordinatori, dei preposti e dei lavoratori in generale.

L'Ente, potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- realizzare studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo socio-economico, sulla formazione e sulla sicurezza;
- organizzare stages, seminari, conferenze, convegni e dibattiti culturali;
- promuovere la stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense, giornali, riferiti all'orientamento e formazione professionale, alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché alla ricerca e alla sperimentazione in materia di formazione e sicurezza;
- sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità;
- fornire consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

L'Ente potrà svolgere ogni altra attività o funzione assegnata dalla Normativa vigente o dai Contratti Collettivi di riferimento, compresa la promozione e la creazione di Fondi finalizzati al soddisfacimento ed adempimento di quanto negli stessi previsto.

L'Ente potrà raccogliere e gestire le risorse finanziarie previste dai CCNLL e dagli accordi interconfederali, anche con la istituzione di comitati paritetici di gestione specifici ai diversi comparti produttivi di competenza.

Articolo 4 Sede

L'Ente ha sede in Rovigo. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 Rappresentanza legale e organi amministrativi e di controllo

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono organi di E.B.I.C.I.T.:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci o il Revisore Unico

Articolo 6 Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è composta da un minimo di 4 ad un massimo di 12 membri, nominati pariteticamente dalle Organizzazioni.

L'Assemblea dura in carica 5 (cinque) anni.

I membri dell'Assemblea possono essere riconfermati.

E' data facoltà, alle Organizzazioni di cui all'Articolo 1 di poter provvedere alla sostituzione dei componenti l'Assemblea di propria nomina prima della scadenza del quinquennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri dell'Assemblea, che senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute dello stesso.

I membri dell'Assemblea nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Articolo 7 Convocazioni ed attività dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e/o dal Vice Presidente, si riunisce di norma una volta l'anno o ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione o da 2/3 dei componenti l'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatto mediante avviso scritto da recapitarsi 7 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo e-mail o fax, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo avviso, sempre a mezzo e-mail o fax, entro 48 ore.

L'Assemblea ha il compito di:

- definire e deliberare i programmi di attività;
- approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della sicurezza e della formazione in conformità agli scopi individuati dalle parti sociali costituenti l'Ente.

Ai componenti degli organismi di cui, Articolo 12, e all'Articolo 17 possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo e/o rimborso spese anche in maniera forfetaria; l'entità di tali somme è deliberata dall'Assemblea.

Articolo 8 Validità delle riunioni dell'Assemblea

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e delle delibere relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Per maggior chiarezza si precisa che i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali potranno conferire delega esclusivamente ad altro rappresentante della medesima organizzazione. Ciascun membro non può esercitare più di una delega.

Il verbale della riunione è redatto dal Presidente o da un delegato in seno all'Assemblea o esterno.

Articolo 9 Presidente, Vice Presidente e Consiglio di Amministrazione.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 a 6 membri nominati pariteticamente dalle Organizzazioni territoriali di cui all'Articolo 1.

Uno dei rappresentanti nominato dalla Associazione imprenditoriale di cui all'Articolo 1, su nomina della stessa, assume la carica di Presidente. Uno dei rappresentanti nominato dalla struttura della FAMAR di cui all'Articolo 1, assume, su nomina della stessa, la carica di Vice Presidente.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Per la durata del Consiglio di Amministrazione valgono le disposizioni previste all'Articolo 6 per l'Assemblea

Articolo 10 Convocazioni ed attività del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e/o dal Vice Presidente, si riunisce ogni qualvolta sia richiesto dagli altri 2 membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo e-mail o fax, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo avviso, sempre a mezzo e-mail o fax, entro 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

1. deliberare ed approvare i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;
2. compilare la scheda di riclassificazione del bilancio.
3. deliberare sull'organigramma dell'Ente, sulle assunzioni o licenziamenti del personale, sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
4. definire i criteri per la scelta di tecnici qualificati per il loro utilizzo nei programmi;
5. costituire pariteticamente fra le associazioni datoriali e sindacali comitati tecnici e scientifici;
6. curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;
7. acquistare, vendere e far costruire immobili, concedere mutui, accordare pegni e ipoteche, iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrati ed amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne, appellare o ricorrere per revocazioni o cassazioni, accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili;
8. perseguire lo sviluppo dell'Ente attraverso gli strumenti di promozione più idonei;
9. stipulare convenzioni con Enti, fondi e/o Compagnie assicurative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nell'ambito degli indirizzi generali;
10. organizzare corsi di formazione professionale comunque finanziati e, di conseguenza, richiedere i relativi finanziamenti;

11. coordinare l'attività delle strutture territoriali.

Il Consiglio di Amministrazione cura ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi nazionali e territoriali stipulati dalle parti di cui all'Articolo 1 inerenti l'oggetto sociale dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, gestisce, sulla base delle eventuali delibere programmatiche dell'Assemblea, le risorse finanziarie dell'Ente, con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 11 Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere relative, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti la cui composizione garantisca la contemporanea presenza dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti, nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il verbale della riunione è redatto dal Presidente o da un delegato in seno al Consiglio o esterno.

Articolo 12 Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può decidere la nomina di un Direttore.

Il Direttore è nominato esclusivamente sulla base di criteri informativi al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente, svolge i compiti che gli vengono assegnati.

Articolo 13 Bilanci dell'Ente.

L'esercizio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporre il bilancio consuntivo, da approvarsi dall'Assemblea entro il 30 Marzo dell'anno successivo dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

La compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite deve attenersi a quanto previsto dallo schema elaborato dalle Organizzazioni nazionali di cui all'Articolo 1.

Articolo 14 Entrate

Le entrate dell'Ente saranno costituite da:

- contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi interconfederali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'Articolo 1;

- interessi attivi sul patrimonio;
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardanti la gestione dell'Ente;
- finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali;
- eventuali altre entrate inerenti lo scopo sociale.

Articolo 15 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente amministrato dal Consiglio di Amministrazione sarà costituito:

- dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, e che per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà all'Ente;
- dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Articolo 16 Segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'Articolo 3 ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio, e se previsto nel rispetto della Legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 17 Collegio di Sindaci

A seguito di delibera assembleare sarà possibile nominare un Revisore Unico o un Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo amministrativo-finanziario.

Il collegio dei Sindaci potrà essere composto da n. 3 (tre) membri designati uno dalla Organizzazione datoriale di cui all'Articolo 1, uno dall'associazione sindacale di cui all'Articolo 1, ed un terzo con funzioni di Presidente.

Il Presidente dei Sindaci Revisori o il Revisore Unico saranno designati di comune accordo tra Organizzazioni di cui all'Articolo 1 e debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

I Sindaci o il Revisore unico dureranno in carica per tre esercizi e potranno essere riconfermati.

I Sindaci o il Revisore unico eserciteranno le attribuzioni e avranno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

L'organo di controllo dovrà riferire subito al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

L'organo di controllo esaminerà i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunirà ordinariamente ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico lo ritengano opportuno ovvero, nel caso in cui l'organo sia costituito dal Collegio, quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione sarà fatta senza alcuna formalità di procedura.

L'organo di controllo parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 18 Personale dell'Ente

L'assunzione di personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di criteri collegati esclusivamente alla professionalità richiesta.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di Legge, ed al C.C.N.L. di riferimento.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto è demandata all'esame delle Organizzazioni firmatarie di cui all'Articolo 1.

Articolo 20 Disposizioni finali e liquidazione dell'Ente

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le organizzazioni nazionali di cui all'Articolo 1.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura sarà accantonato o devoluto a quelle Istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione che saranno indicate dalle Organizzazioni costituenti.

In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata insindacabilmente dal Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'Ente.

Articolo 21 Modifiche dello statuto dell'Ente

Le modifiche dello Statuto sono deliberate congiuntamente dalle Organizzazioni nazionali firmatarie di cui all'Articolo 1, sentito il parere vincolante dell'Assemblea e delle Organizzazioni nazionali di cui all'Articolo 1.